

# **CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

## **NORME FINALI**

### **Art. 51**

#### **Altri organi in materia disciplinare**

1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nell'ambito della FIGC operano i seguenti altri organi in materia disciplinare:

- a) gli organi disciplinari dell'AIA per le infrazioni commesse dagli appartenenti all'Associazione stessa, secondo le norme del relativo Regolamento;
- b) la Commissione disciplinare presso il Settore tecnico.

2. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano violazioni regolamentari di competenza degli Organi della giustizia domestica di cui al comma 1, lett. a), gli Organi della giustizia sportiva trasmettono copia degli atti al Procuratore arbitrale per il seguito di competenza.

### **Art. 52**

#### **Competenze Collegi arbitrali**

1. La FIGC riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della LND delle società interessate.

2. Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l'Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la FIGC dalle associazioni di categoria abilitate.

3. Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare.

### **Art. 53**

#### **Verifica periodica delle norme del Codice di giustizia sportiva**

1. Ogni due anni, le norme del presente Codice sono sottoposte a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza, anche tenendo conto dei pareri e delle proposte formulate dalla Commissione di garanzia della giustizia sportiva.

### **Art. 54**

#### **Entrata in vigore**

1. Le norme del presente Codice si applicano a partire dal 1 luglio 2007.

### **Art. 55**

#### **Norma transitoria**

1. Fino al momento della modifica della normativa federale in vigore, i rinvii agli articoli 13 e 14 del Codice di giustizia sportiva contenuti nella stessa normativa si intendono riferiti, per quanto di ragione, rispettivamente, alle corrispondenti disposizioni contenute nei nuovi articoli 18 e 19 del presente Codice.